

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 4 ricorsi alla Commissione Tributaria Regionale in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere ai seguenti giudizi promossi avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano dalla Società **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL** avverso:
 - sentenza n. 185/03/04 relativa all'avviso di accertamento Tassa Smaltimento Rifiuti n. 1320/03 per l'anno 1999;
 - sentenza n. 186/03/04 relativa al provvedimento di irrogazione sanzioni Tassa Smaltimento Rifiuti n. 1321/03 per l'anno 1999;
 - sentenza n. 176/03/04 relativa all'avviso di accertamento Tassa Smaltimento Rifiuti n. 1322/03 per l'anno 2000;
 - sentenza n. 187/03/04 relativa al provvedimento di irrogazione sanzioni Tassa Smaltimento Rifiuti n. 1323/03 per l'anno 2000;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano dalla Società **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL** avverso:
 - sentenza n. 185/03/04 depositata in data 21.01.05 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 03;
 - sentenza n. 186/03/04 depositata in data 21.01.05 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 03;
 - sentenza n. 176/03/04 depositata in data 09.12.04 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 03;
 - sentenza n. 187/03/04 depositata in data 21.01.05 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 03;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

RELAZIONE

Nel dicembre 2004, l'Ufficio, aveva resistito in giudizio avverso n. 4 distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti, promossi dalla Società **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL** avverso:

- avviso di accertamento n. 1320/03 relativo a Tassa Smaltimento Rifiuti per l'anno 1999;
- provvedimento di irrogazione sanzioni n. 1321/03 relativo a Tassa Smaltimento Rifiuti per l'anno 1999;
- avviso di accertamento n. 1322/03 relativo a Tassa Smaltimento Rifiuti per l'anno 2000;
- provvedimento di irrogazione sanzioni n. 1323/03 relativo a Tassa Smaltimento Rifiuti per l'anno 2000;

La Sezione 3 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, discussi i ricorsi nell'udienza del 02 dicembre 2004, si era pronunciata con le seguenti sentenze:

- n. 185/03/04 relativamente all'avviso di accertamento n. 1320/03 per l'anno 1999;
- n. 186/03/04 relativamente al provvedimento di irrogazione sanzioni n. 1321/03 per l'anno 1999;
- n. 176/03/04 relativamente all'avviso di accertamento n. 1322/03 per l'anno 2000;
- n. 187/03/04 relativamente al provvedimento di irrogazione sanzioni n. 1323/03 per l'anno 2000.

Con tali pronunce, in considerazione del fatto che "la ricorrente non fornisce alcuna prova circa la sussistenza di attività che siano escluse dal tributo ai sensi dell'art. 62 D.Lgs. 507/93, né di avere chiesto riduzioni del tributo stesso ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. citato e del Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97), non essendo sufficiente l'iscrizione agli albi ed agli elenchi dei gestori di rifiuti", la Commissione aveva respinto i ricorsi compensando le spese di lite.

Avverso tali sentenze, la ricorrente ha ricorso in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano chiedendo l'annullamento delle sentenze impugnate e la dichiarazione della non assoggettabilità dell'appellante alla tassa raccolta rifiuti per esenzione soggettiva ed oggettiva.

Poiché si ritiene che i ricorsi proposti in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano, evidenzino nelle motivazioni addotte, profili di infondatezza tali da consentire una giustificata opposizione agli stessi, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 29.09.05

